



TESTO UNICO DELLA LEGGE ELETTORALE POLITICA

Art. 37

T. U. 1923, art. 37, e legge 15 febbraio 1925, n. 122

Tutti gli atti e documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque.

Una copia della lista elettorale permanente rettificata, compilata dal segretario comunale e debitamente autenticata dalle Commissioni elettorali del Comune e della Provincia, sarà conservata negli archivi della Prefettura.

La lista del Comune deve essere riunita in un registro e conservata negli archivi del Comune.

I Comuni possono riunire in unico registro la lista elettorale politica e la lista elettorale amministrativa.

Nel registro unico, con le altre indicazioni prescritte dalla legge, deve essere notata, per ciascun iscritto, la qualità di elettore politico o amministrativo, o l'una e l'altra.

La lista deve recare inoltre il richiamo e l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dell'incartamento relativo all'iscrizione di ciascun elettore, nonché l'abitazione dei singoli elettori agli effetti del terzo comma dell'articolo 30.

Chiunque può copiare, stampare o mettere in vendita gli elenchi e le liste definitive del Comune o del collegio e le liste degli elettori delle sezioni.

Versione in vigore dal 8 febbraio 1926 secondo Normattiva, non più in vigore dal 1 agosto 1926 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico della legge elettorale politica
Estremi	Regio decreto 17 gennaio 1926, n. 118
Titolo	II — Delle liste elettorali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 febbraio 1926

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-della-legge-elettorale-politica-1926/art-37-t-u-1923-art-37-e-legge-15-febbraio-1925-n-122/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it